



## Tribunale di Perugia

- Seconda Sezione Civile -

UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO AI FALLIMENTI

**AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA**  
- ex Art. 104 ter comma 6° L.F. -

# IL CASO.it

**IL Giudice Delegato, dott. Umberto RANA**

Letta l'istanza del 31 maggio 2010 con cui il Curatore del Fallimento Rag. **F. P.** chiede l'autorizzazione a procedere, prima dell'approvazione del programma di liquidazione, alla vendita dell'azienda Sportiva **F. C.** S.r.l., con individuazione del miglior acquirente tramite procedura competitiva;

Sentito il Comitato dei Creditori che ha espresso parere favorevole;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento potendo dal ritardo (inteso come necessità di attendere i tempi della predisposizione ed approvazione del programma di liquidazione) derivare pregiudizio all'interesse dei creditori in quanto la vendita dell'azienda sportiva calcistica entro il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato (30 giugno p.v.) consente la conservazione del titolo sportivo (inteso come riconoscimento, riservato alla F.G.I.C., della sussistenza di tutte le condizioni tecniche, sportive, patrimoniali e finanziarie richieste dai regolamenti della Federazione per l'iscrizione al campionato di competenza, ossia alla categoria conquistata dalla squadra sul campo) e salvaguarda la continuità aziendale in modo tale che l'aggiudicatario possa continuare la tradizione sportiva dell'azienda ceduta ed i "clienti" (ossia i tifosi) possano continuare ad identificarsi con la nuova società trasferendo su di essa la loro passione sportiva.

La possibilità di sfruttare questa "continuità" costituisce un valore economicamente apprezzabile sia sotto il profilo dell'avviamento, inteso come capacità dell'azienda di conseguire un determinato reddito in relazione al diritto, conquistato sul campo, alla partecipazione ad un determinato campionato, sia sotto il profilo della "clientela", intesa come l'insieme delle persone da cui ci si può attendere la richiesta di determinati prodotti e/o servizi economicamente apprezzabili.



E' intuitivo e notorio che una squadra di calcio che milita in C1 possiede, per ciò stesso, avviamento e clientela diversi da una società di calcio dilettantistica e tutto ciò costituisce un valore economico da non trascurare ma, anzi, da tutelare, valutare e sfruttare.

In definitiva la continuità aziendale potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicata se non si riuscisse, nei strettissimi tempi che comunque si hanno ancora a disposizione, a porre in vendita l'azienda in modo tale da consentire all'aggludicatario di richiedere l'iscrizione nel campionato di C 1.

Per tutti i su esposti motivi la richiesta del Curatore è meritevole di accoglimento consentendo il raggiungimento del miglior risultato economico possibile.

letti ed applicati gli artt. 104 ter co. 6° e 107 L.F.

#### autorizza

la vendita dell'intera azienda sportiva del ~~Perugia Calcio~~ S.r.l. previa individuazione, con procedura competitiva ed alle condizioni di seguito riportate, del miglior acquirente possibile.

#### IL CASO.it

L'azienda sarà posta in vendita in un unico lotto comprendente il valore economico dell'avviamento (legato alla partecipazione ad un campionato calcistico professionistico) dei clienti sportivi, dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, della struttura ed organizzazione del settore giovanile con i suoi tesserati, delle immobilizzazioni materiali, degli indumenti, targhe, coppe e trofei, il tutto come da perizia di stima e relativo inventario dei beni mobili, non comprensiva del marchio e del titolo sportivo consistente, quest'ultimo, nel riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle necessarie condizioni tecniche, sportive e di fatto che consentono, ricorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una Società ad un determinato campionato.

Il complesso aziendale verrà alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza alcuna garanzia per evizione, molestie e pretese di terzi.

Saranno esclusi dall'azienda sportiva calcistica, i debiti ed i crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento o nel corso dell'esercizio provvisorio.

L'acquirente dovrà inoltre subentrare obbligatoriamente nel contratto denominato di licenza di marchio e vendita beni mobili, stipulato in data 8 agosto 2008 tra la ~~Perugia Calcio~~ S.p.a. unipersonale in fallimento e la ~~Perugia Calcio~~ S.p.a., ora anch'essa fallita, che prevede l'acquisto di beni mobili per Euro 30.000,00 (trentamila) oltre i.v.a come per Legge, di cui ancora da



corrispondere alla data odierna euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento) oltre i.v.a come per Legge; licenza d'uso del marchio "P... A.C. 1905", da rinnovare.

Al fine di ottenere dalla F.I.G.C., previo parere vincolante della COVISOC, l'assegnazione del titolo sportivo oggi detenuto dalla Società fallita, sarà onere esclusivo dell'offerente provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti stabiliti dalle disposizioni della F.I.G.C. e della stessa Federazione.

Si prende atto della comunicazione del Curatore Fallimentare sui debiti c.d. "sportivi" ossia sulla circostanza che i cosiddetti debiti "sportivi" verso tesserati, ammende e controversie e quant'altro, maturati sino alla data della dichiarazione di fallimento, sulla base delle scritture contabili della Società fallita, ammontano ad Euro 3.667.000,00 (tremilioniseicentosessantasette).

### **IL CASO.it**

Detta informativa non comporta, da parte dell'Ufficio Fallimentare, riconoscimento alcuno né della veridicità delle predette scritture né dell'esistenza e/o dell'esatto ammontare del su indicato debito "sportivo".

Il debito "sportivo" sarà indicato nel bando di vendita al solo scopo di informare gli offerenti onde consentire ai medesimi una compiuta e consapevole valutazione dell'impegno economico che comporterà l'intera operazione.

#### **condizioni della vendita**

L'Azienda sportiva calcistica sarà posta in vendita in un unico Lotto al prezzo base non inferiore ad euro **665.000,00 (seicentosessantacinquemila)**, oltre imposte come per Legge.

Tutti i beni oggetto del compendio aziendale venduto saranno alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e così accettati.

Ogni offerente dovrà depositare in Cancelleria **entro le ore 12,00 del giorno 9 giugno 2010**, formale domanda che, a pena di inammissibilità, dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto, che dovrà essere pari o superiore al su indicati prezzo base ed essere accompagnata da deposito cauzionale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), da effettuare mediante assegni circolari non trasferibili su piazza, intestati al Fallimento P... S.r.l.

Inoltre, sempre a pena di inammissibilità: (1) la domanda dovrà essere presentata direttamente dall'effettivo offerente -senza possibilità alcuna di avvalersi di un procuratore speciale né potranno formularsi domande per persona da nominare; la domanda dovrà essere inserita in una busta chiusa all'esterno della quale saranno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa



identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice Delegato e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte; (2) **Gli assegni dovranno essere inseriti nella busta;** (3) l'offerente, all'interno della busta, dovrà inserire propria dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente provvedimento e che dovranno essere riportate nel bando di vendita, nonché dichiarazioni di piena conoscenza delle leggi, norme, regolamenti, discipline, comunicati ufficiali, e disposizioni regolanti la materia delle Società Sportive Calcistiche affiliate alla F.I.G.C. accompagnata da presa d'atto della totale estraneità della Curatela in relazione alle circostanze susseguenti all'aggiudicazione e successivo trasferimento dell'azienda sportiva, rispetto all'eventuale diniego della F.I.G.C. al trasferimento del titolo sportivo; diniego che non potrà mai costituire motivo di risoluzione, inefficacia e/o invalidità dell'aggiudicazione; (4) l'offerente, inoltre, dovrà inserire nella busta certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese della offerente e ogni altro dato necessario ad individuare l'offerente ed i poteri in virtù dei quali è legittimato ad agire e formulare l'offerta in oggetto; (4) l'offerente dovrà necessariamente avere la veste giuridica di una società a responsabilità limitata o per azioni, con sede nella città di Perugia, con il nome "Perugia" nella ragione sociale e con capitale sociale interamente versato non inferiore al prezzo base d'asta.

### **IL CASO.it**

L'apertura delle buste avrà luogo nel Tribunale di Perugia il giorno 10 giugno 2010 alle ore 15.30, davanti al Giudice Delegato Dott. Umberto Rana.

Nell'eventualità di più offerte sarà indetta immediatamente una gara tra gli offerenti con a base il prezzo più elevato offerto e con rialzo minimo di Euro 10.000,00 (diecimila), tra coloro presenti all'apertura delle buste.

Sarà ritenuto miglior offerente chi avrà effettuato l'offerta più elevata, decorso il tempo di tre minuti dall'ultima offerta.

Agli eventuali offerenti, non divenuti "miglior offerente", alla fine della gara saranno immediatamente restituiti gli assegni depositati a titolo cauzionale.

L'esperimento della presente gara non attribuisce alcun diritto in capo a chi risulterà il miglior offerente.

**L'offerta è irrevocabile** ed impegna solo l'offerente, anche se quest'ultimo non dovesse presenziare all'apertura della busta.

La mancata comparizione innanzi al G.D. per il giorno fissato per l'apertura delle buste implicherà solo l'impossibilità per l'offerente assente di partecipare alla gara che dovesse essere disposta nel caso in cui vi fossero più offerte.



L'offerta non vincola in alcun modo la Procedura Fallimentare i cui organi si riservano ogni valutazione circa la stipula o meno del contratto di cessione di azienda sportiva calcistica; stipula che sarà autorizzata dal Giudice Delegato, su istanza del Curatore Fallimentare, sentito il Comitato dei Creditori.

In caso di autorizzazione alla stipula, entro e non oltre tre giorni dall'esaurimento della gara, il miglior offerente, sarà chiamato a sottoscrivere dinnanzi ad un Notaio Individuato dalla Curatela del P. C. S.r.l., contratto di cessione di azienda sportiva calcistica, le cui condizioni, conformi all'avviso di vendita, dovranno essere tutte, nessuna esclusa, di espressa indicazione e gradimento della parte venditrice.

### **IL CASO.it**

In tale sede la cauzione versata sarà imputata in conto prezzo e l'offerente dovrà contestualmente versare, a mezzo assegni circolari non trasferibili intestati al Fallimento P. C. S.r.l., il residuo del prezzo dovuto.

Tutte le spese del rogito notarile così come quelle fiscali, di registrazione, trascrizione, voltura, cancellazioni, notarili e qualunque altra connessa e consequenziale spesa sono a carico dell'aggiudicatario.

L'avviso di gara sarà affisso per tre giorni consecutivi nell'Albo di questo Tribunale, sarà inserito su rete internet, utilizzando il sito istituzionale "www.tribunalediperugia.it" e infine, sarà reso noto su più testate giornalistiche.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicheranno le norme del c.p.c. e della Legge Fallimentare, se ed in quanto compatibili.

Ulteriori informazioni potranno essere assunte presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Perugia, presso il Curatore e comunque presso il sito INTERNET utilizzato.

Perugia, 31.05.2010

Il Giudice Delegato

*dott. Umberto Rando*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
31-05-2010  
IL CANCELLIERE

RESPONSABILE CANCELLERIA FALLIMENTARE  
CANCELLIERE C2  
(Dr. Lanfranco Lanari)

